


	CENTRALINA IDROELETTRICA NEL COMUNE DI SCURELLE PROGETTO ESECUTIVO – OPERE Elettromeccaniche 					
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – parte amministrativa		Fase E	Autore LT		Rev DA	Pagina 1 di 18

CAPITOLATO SPECIALE



PER


**L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN
OPERA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA DI:**

**APPARECCHIATURE Elettromeccaniche
PER LA CENTRALINA IDROELETTRICA
SULLA ROGGIA INDUSTRIALE**

- PARTE AMMINISTRATIVA -


Ufficio Tecnico comunale
Ing. Tomio Livio

		CENTRALINA IDROELETTRICA NEL COMUNE DI SCURELLE PROGETTO ESECUTIVO – OPERE ELETTROMECCANICHE				
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – parte amministrativa		Fase E	Autore LT		Rev DA	Pagina 2 di 18

INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto.....	3
Art. 2 – Descrizione della fornitura e relative condizioni di espletamento	3
Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore.....	3
Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante.....	4
Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi.....	4
Art. 7 – Durata del contratto	5
Art. 8 – Importo del contratto.....	6
Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto	6
Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto	6
Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto.....	7
Art. 11 bis - Ultimazione della fornitura e posa in opera e gratuita manutenzione	7
Art. 12 – Varianti contrattuali.....	7
Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso	7
Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto	8
Art. 15 – Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore	9
Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto.....	10
Art. 17 – Subappalto.....	10
Art. 18 – Tutela dei lavoratori	11
Art. 19 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati	11
Art. 20 – Sicurezza	11
Art. 21 – Elezione di domicilio dell'appaltatore	11
Art. 22 – Proprietà dei prodotti.....	11
Art. 23 – Trattamento dei dati personali.....	12
Art. 24 – Cauzione definitiva	12
Art. 25 – Obblighi assicurativi	13
Art. 26 – Penali	14
Art. 27 – Risoluzione del contratto per inadempimento	15
Art. 28 – Clausole di risoluzione espressa.....	15
Art. 29 – Recesso	16
Art. 30 – Definizione delle controversie	16
Art. 31 – Tracciabilità dei flussi finanziari	16
Art. 32 – Spese contrattuali.....	17
Art. 33 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip.....	17
Art. 34 – Disposizioni anticorruzione.....	17
Art. 35 – Norme finali.....	17
Art. 36 – Norma di chiusura.....	18

		CENTRALINA IDROELETTRICA NEL COMUNE DI SCURELLE PROGETTO ESECUTIVO – OPERE ELETTROMECCANICHE				
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – parte amministrativa		Fase E	Autore LT		Rev DA	Pagina 3 di 18

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto la fornitura e posa in opera di APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE PER LA CENTRALINA IDROELETTRICA SULLA ROGGIA INDUSTRIALE.

Le apparecchiature dovranno essere fornite e installate nel Comune di Scurelle (loc. Asola per la centralina e c/o ex Lanificio Dalsasso in via Donzelli per le apparecchiature relative all'opera di presa).

2. Le prestazioni oggetto d'appalto si configurano come fornitura e posa in opera della turbina, generatore, quadri elettrici, organi di regolazione ed altre forniture e lavorazioni per dare in perfetto funzionamento alla centrale idroelettrica sulla roggia industriale di Scurelle, dando atto che l'edificio e le condotte saranno aggiudicate a ditta idonea con separato appalto.

3. L'appalto comprende anche il servizio post-vendita relativo agli interventi di riparazione per un periodo minimo di **24 mesi** (periodo di garanzia) da effettuarsi entro **48 ore** dalla segnalazione del guasto/fuori servizio/malfunzionamento da parte della committenza. L'appaltatore risponderà anche della mancata produzione idroelettrica nel periodo di garanzia imputabile ai guasti delle apparecchiature (non dipendenti da terzi o cause di forza maggiore) e/o ritardato intervento. I termini di cui al presente comma saranno sostituiti da quanto offerto dalla ditta aggiudicataria qualora questi aspetti abbiano costituito elemento di offerta economicamente più vantaggiosa.

L'importo complessivo stimato per l'appalto è pari a Euro 306.570,00 (di cui Euro 2.500,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso).

Art. 2 – Descrizione della fornitura e relative condizioni di espletamento


1. La fornitura di cui all'art. 1 ha esecuzione nel Comune di Scurelle principalmente in corrispondenza dell'edificio centralina che sarà realizzato in loc. Asola e in minor parte presso l'opera di presa sita nell'edificio denominato ex Lanificio Dalsasso nel centro abitato di Scurelle.

2. L'appaltatore deve garantire le seguenti attività: fornitura e posizionamento in loco, installazione e configurazione delle apparecchiature elettromeccaniche e tutte le lavorazioni e attività necessarie all'entrata in produzione dell'impianto idroelettrico per la parte non di competenza della ditta incaricata della realizzazione di condotte e opere edili.

Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore, nell'adempiere la fornitura, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato.

2. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di forniture pubbliche, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione della fornitura.

		CENTRALINA IDROELETTRICA NEL COMUNE DI SCURELLE PROGETTO ESECUTIVO – OPERE ELETTROMECCANICHE			
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – parte amministrativa		Fase E	Autore LT		Rev DA Pagina 4 di 18

3. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura.

Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante


1. La stazione appaltante provvede a coordinare l'intervento di fornitura e posa in opera oggetto di appalto con l'intervento di realizzazione di condotte e opere edili effettuato dalla ditta incaricata con separato appalto.

Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

- a. la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 *"Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012"*;
- b. il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*, per quanto applicabile;
- c. il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 *"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"* e il Regolamento di esecuzione contenuto nel D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile;
- d. il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"* e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- e. la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 *"Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento"* e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. *"Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23"*, per quanto applicabili;
- f. la legge 13 agosto 2010, n. 136 *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*;
- g. il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, *"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"*;
- h. la legge 6 novembre 2012, n. 190, *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;
- i. le norme del codice civile;
- l. normativa tecnica di settore richiamate nelle relazioni e specifiche tecniche di progetto.

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 - 1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

	CENTRALINA IDROELETTRICA NEL COMUNE DI SCURELLE PROGETTO ESECUTIVO – OPERE Elettromeccaniche					
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – parte amministrativa		Fase E	Autore LT		Rev DA	Pagina 5 di 18

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- a.1) il presente capitolato speciale d'appalto – parte amministrativa;
- a.2) il capitolato speciale d'appalto – parte tecnica;
- a.3) il capitolato speciale d'appalto – collaudi e penali;
- a.4) il progetto esecutivo (elaborati grafici, relazioni);
- a.5) il Piano di Sicurezza e coordinamento;
- a.6) Il Piano Operativo di Sicurezza prodotto dall'impresa
- a.6) l'offerta tecnica dell'appaltatore;
- a.7) l'offerta economica dell'appaltatore;

2. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 7 – Durata del contratto

1. La fornitura ha inizio dopo la stipulazione del contratto, in seguito a **consegna, risultante da apposito verbale**, che sarà effettuata anche in base all'avanzamento dei lavori di esecuzione dei lavori edili dell'opera di presa e della centrale, e comunque in modo da concedere il tempo necessario per l'esecuzione dei lavori in officina meccanica ed elettrica per la realizzazione della turbina, del generatore, delle apparecchiature idrauliche e dei quadri elettrici.


2. L'intervento dovrà essere completato entro **210 giorni** naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori.

3. **Il termine di cui sopra sarà sostituito dal minor termine offerto dalla ditta aggiudicataria qualora questo aspetto abbia costituito elemento di offerta economicamente più vantaggiosa.**

4. Entro 15 giorni dalla stipula del contratto l'impresa presenterà un cronoprogramma di attuazione dell'intervento che dovrà essere concordato con il Direttore di esecuzione.

5. Sono previste le **ulteriori scadenze contrattuali:**

- i disegni esecutivi contenenti gli elementi essenziali per la realizzazione delle opere edili (vedi art. 35 comma 1) dovranno essere consegnati alla DE entro **30 giorni** naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori;
- gli elementi da cementare (basamento ecc) dovranno essere consegnati all'amministrazione entro **30 giorni** naturali consecutivi dalla data di approvazione dei disegni da parte della DE.

		CENTRALINA IDROELETTRICA NEL COMUNE DI SCURELLE PROGETTO ESECUTIVO – OPERE ELETTROMECCANICHE				
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – parte amministrativa		Fase E	Autore LT		Rev DA	Pagina 6 di 18

I termini di cui sopra saranno sostituiti dai minori termini offerti dalla ditta aggiudicataria qualora questi aspetti abbiano costituito elemento di offerta economicamente più vantaggiosa.

Il contratto prevede inoltre un periodo di 24 mesi per il servizio post vendita di cui all'art. 1 comma 3 del presente capitolato, decorrente dell'emissione del certificato di verifica di conformità della fornitura e posa in opera che sarà effettuata dopo la messa in funzione dell'impianto (i termini di cui al presente comma saranno sostituiti da quanto offerto dalla ditta aggiudicataria qualora questi aspetti abbiano costituito elemento di offerta economicamente più vantaggiosa).

Art. 8 – Importo del contratto


1. Il prezzo offerto della fornitura, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza a tutto suo rischio. Il prezzo della fornitura quindi è da intendersi come invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità e comprensivo di tutto quanto necessario, per fornire le prestazioni richieste, compiute in ogni loro parte.
2. Il corrispettivo indicato in sede di gara e i relativi prezzi applicati non potranno comunque subire alcuna variazione.

Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante, prima dell'esecuzione della fornitura, provvede a nominare il direttore dell'esecuzione del contratto il cui nominativo viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.

Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
2. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'appaltatore (Verbale di consegna). Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'appaltatore.
3. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione del contratto, l'inizio dell'attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il direttore dell'esecuzione del contratto provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.
4. Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

	CENTRALINA IDROELETTRICA NEL COMUNE DI SCURELLE PROGETTO ESECUTIVO – OPERE ELETTROMECCANICHE					
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – parte amministrativa		Fase E	Autore LT		Rev DA	Pagina 7 di 18

Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 11 bis - Ultimazione della fornitura e posa in opera e gratuita manutenzione

1. Al termine della fornitura e in seguito a comunicazione formale dell'appaltatore, il direttore di esecuzione, effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore della regolarità dell'opera eseguita, redige il Verbale di ultimazione dei lavori.

2. Il Verbale di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dell'esecuzione come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.

La data di ultimazione sarà considerata tale ad avvenuto parallelo del gruppo di generazione. Eventuali ritardi di allacciamento qualora non imputabili all'impresa (es. ritardo nell'esecuzione delle opere civili, ritardato collegamento da parte di SET Distribuzione Spa) non verranno computati nel calcolo delle penali.


3. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi di difformità di costruzione che l'impresa contraente è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dell'esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, oltre il termine indicato nel certificato di ultimazione, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte dei lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque di importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

4. Il periodo di gratuita manutenzione di cui all'art. 1 comma 3 del presente capitolato, decorre dalla messa in funzione dell'impianto, necessaria per l'emissione del certificato di verifica di conformità della fornitura e posa in opera.

Art. 12 – Varianti contrattuali

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

		CENTRALINA IDROELETTRICA NEL COMUNE DI SCURELLE PROGETTO ESECUTIVO – OPERE ELETTROMECCANICHE				
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – parte amministrativa		Fase E	Autore LT		Rev DA	Pagina 8 di 18

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore secondo le seguenti modalità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 3, in relazione al pagamento diretto del subappaltatore:

- 40% ad avvenuta consegna e installazione delle apparecchiature previo accertamento sommario della rispondenza delle stesse;
- 50% ad avvenuto collaudo tecnico (verifica di conformità) con esito positivo;
- 10% ad avvenuta consegna di tutta la documentazione tecnica (dichiarazioni, certificati, ecc.) necessarie per la pratica al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) e approvazione del Certificato di verifica di conformità della fornitura;

2. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità in corso di esecuzione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione della fornitura rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.

3. La verifica di conformità avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale da parte dell'appaltatore.

4. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.


5. In conformità all'art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*), in caso di ottenimento da parte della stazione appaltante, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

6. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni dell'art. 15, comma 2. La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento note alla stazione appaltante sospenderà il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

7. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'approvazione del certificato di verifica di conformità della fornitura definitivo.

Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. **La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali**; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.

	CENTRALINA IDROELETTRICA NEL COMUNE DI SCURELLE PROGETTO ESECUTIVO – OPERE ELETTROMECCANICHE					
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – parte amministrativa		Fase E	Autore LT		Rev DA	Pagina 9 di 18

2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.

3. La stazione appaltante si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

4. Ad avvenuta ultimazione della fornitura, posa in opera e collegamento delle apparecchiature si procederà alla verifica di conformità delle stesse ("**collaudo tecnico dell'impianto**") e saranno accertate le eventuali **penali tecniche** da applicare.

In questa sede l'appaltatore è tenuto a fornire al Direttore di Esecuzione tutta la documentazione tecnica richiesta (certificazioni, dichiarazioni di conformità, libretti d'uso e di manutenzione, ecc.).

5. Il collaudo tecnico sarà essenzialmente costituito dalle prove di funzionamento e dalle prove dei rendimenti. Il programma del collaudo (prove di funzionamento e verifica dei rendimenti) dovrà dettagliare tutte le prove che si intendono eseguire e le specifiche di esecuzione della verifica dei rendimenti con particolare riferimento alla strumentazione utilizzata.

Il programma sarà sottoposto al Committente e/o DE per approvazione almeno due mesi prima della data prevista per l'ultimazione dei montaggi e concordato con il Committente e/o DL un mese prima della medesima data.


Le spese per la sopra citata verifica di conformità sono a carico e cura dell'impresa compresa la fornitura di strumentazione idonea allo scopo e compresa l'eventuale taratura della strumentazione del Committente e/o DE, se utilizzata.

5. Ad avvenuta ultimazione di eventuali interventi prescritti dal Direttore di esecuzione per eliminare vizi e manchevolezze, l'acquisizione di tutta la documentazione tecnica (manuali, dichiarazioni, documentazione GSE ecc.) ed amministrativa (Durc, liberatorie, avvisi ai creditori, ecc.) sarà redatto il certificato di verifica di conformità della fornitura. **Ad avvenuta approvazione del Certificato di verifica di conformità della fornitura si provvederà allo svincolo della cauzione definitiva e la liquidazione della rata di saldo.**

Art. 15 – Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione rispetto alle parti o quote indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di

	CENTRALINA IDROELETTRICA NEL COMUNE DI SCURELLE PROGETTO ESECUTIVO – OPERE ELETTROMECCANICHE					
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – parte amministrativa		Fase E	Autore LT		Rev DA	Pagina 10 di 18

partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

3. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.

Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.

3. La Stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.

4. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.


5. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

Art. 17 – Subappalto

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, e dall'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il subappalto è ammesso, entro il limite massimo del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo indicato nell'offerta.

2. L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dai sopracitati art. 26 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.

3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la Stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite non contestata dall'appaltatore, in occasione dello stato di avanzamento di cui al precedente art. 13.

		CENTRALINA IDROELETTRICA NEL COMUNE DI SCURELLE PROGETTO ESECUTIVO – OPERE ELETTROMECCANICHE			
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – parte amministrativa		Fase E	Autore LT		Rev DA Pagina 11 di 18

Art. 18 – Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
2. L'appaltatore è obbligato in solido con l'eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti. Tale responsabilità è estesa anche all'effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali dovute.

Art. 19 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati

1. Non prevista.

Art. 20 – Sicurezza


1. L'appaltatore s'impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m., il Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto e il Piano Operativo di Sicurezza che sarà redatto dall'impresa e trasmesso all'Amministrazione prima dell'inizio dei lavori.
3. L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato.
4. L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e/o collaboratori.

Art. 21 – Elezione di domicilio dell'appaltatore

1. L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

Art. 22 – Proprietà dei prodotti

1. Fatti salvi i diritti morali dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" e successive modificazioni ed integrazioni, tutti i prodotti realizzati, nonché le banche dati che verranno realizzate o implementate sono di proprietà esclusiva della stazione appaltante.

		CENTRALINA IDROELETTRICA NEL COMUNE DI SCURELLE PROGETTO ESECUTIVO – OPERE ELETTROMECCANICHE				
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – parte amministrativa		Fase E	Autore LT		Rev DA	Pagina 12 di 18

2. L'appaltatore dovrà comunicare preventivamente alla stazione appaltante l'esistenza di diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato, che possano in qualsiasi modo limitarne l'utilizzazione nel modo e nel tempo.

Art. 23 – Trattamento dei dati personali

1. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni ed anche sensibili relativi agli utenti della stazione appaltante.
2. L'appaltatore pertanto, ai sensi dell'art. 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, che può essere effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nel contratto, nei limiti e per la durata dello stesso.
3. I dati oggetto del trattamento si riferiscono a dati personali strettamente necessari per adempiere al contratto stesso.
4. L'appaltatore, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.


In particolare i compiti e la responsabilità del Responsabile del trattamento dei dati sono:

- rispettare le regole generali per il trattamento dei dati così come sancito dalla Parte I, Titolo III, Capi I (Regole per Tutti i Trattamenti) e II (Regole ulteriori per i Soggetti Pubblici) del Codice in materia di protezione dei dati personali;
- verificare e controllare che il trattamento dei dati sia effettuato ai sensi e nei limiti fissati dal D.Lgs. n. 196/2003 e coordinarne tutte le operazioni;
- individuare, secondo idonee modalità, gli incaricati del trattamento dei dati;
- impartire le disposizioni organizzative e operative e fornire agli incaricati le istruzioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati, eseguendo gli opportuni controlli;
- adottare le misure e disporre gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e per la correttezza dell'accesso ai dati;
- adottare le misure occorrenti per facilitare l'esercizio dei diritti degli interessati, ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del D.Lgs 196/2003 e garantirne il rispetto;
- evadere tempestivamente i reclami degli interessati e le eventuali istanze del Garante per la protezione dei dati personali;
- sovrintendere ai procedimenti di comunicazione, diffusione, trasformazione, blocco, aggiornamento, rettificazione e integrazione dei dati;
- comunicare al Titolare del trattamento qualsiasi disfunzione possa in qualche modo compromettere la sicurezza dei dati.

La nomina si intende revocata di diritto alla scadenza del rapporto contrattuale o alla risoluzione, per qualsiasi causa, dello stesso.

Art. 24 – Cauzione definitiva

1. L'appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale secondo le modalità indicate dalla stazione appaltante. L'importo della cauzione definitiva è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali è stata rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della

	CENTRALINA IDROELETTRICA NEL COMUNE DI SCURELLE PROGETTO ESECUTIVO – OPERE ELETTROMECCANICHE					
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – parte amministrativa		Fase E	Autore LT		Rev DA	Pagina 13 di 18

serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.

2. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, anche se è prevista l'applicazione di penali; pertanto, resta espressamente inteso che la stazione appaltante ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle medesime penali.

3. La garanzia fideiussoria, di cui al comma 1, è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento di pagamento di cui all'art. 13, presentato dall'appaltatore, regolarmente vistato dalla stazione appaltante, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20% (venti per cento) dell'iniziale importo garantito, è svincolato dalla stazione appaltante, previa deduzione di eventuali crediti della stessa verso l'appaltatore derivanti dal contratto, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, solo previo consenso espresso in forma scritta dalla stazione appaltante.

4. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.

5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il contratto previa comunicazione all'appaltatore mediante PEC.

6. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della cauzione in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

7. La garanzia fidejussoria di cui al presente articolo deve inoltre essere conforme a quanto indicato nel bando di gara.


Art. 25 – Obblighi assicurativi

1. L'appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della stazione appaltante, sia dell'appaltatore, sia di terzi e verificatesi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.

2. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.

3. A tale scopo l'appaltatore si impegna a stipulare con primaria Compagnia di Assicurazione apposite polizze RCT/RCO, in cui venga esplicitamente indicato che la stazione appaltante viene considerata "terza" a tutti gli effetti.

5. La polizza RCT dovrà essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale unico per sinistro, per danni a cose e per persona lesa non inferiore a Euro 1.500.000,00.

	CENTRALINA IDROELETTRICA NEL COMUNE DI SCURELLE PROGETTO ESECUTIVO – OPERE ELETTROMECCANICHE					
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – parte amministrativa		Fase E	Autore LT		Rev DA	Pagina 14 di 18

6. La stazione appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'appaltatore durante l'esecuzione dell'appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

7. A tale riguardo dovrà essere stipulata polizza RCO con un massimale non inferiore a Euro 3.000.000,00 per sinistro con il limite di Euro 2.000.000,00 per persona.

8. Copia delle polizze dovrà essere consegnata alla stazione appaltante prima della stipulazione del contratto.

9. Inoltre, l'appaltatore è obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori oggetto del presente capitolato. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori medesimi.

10. Le clausole della polizza devono essere conformi allo Schema Tipo di polizza 2.3, concernente "Copertura assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione", approvato con decreto del Ministro delle Attività produttive 12 marzo 2004, n.123, adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

11. La Scheda Tecnica 2.3 deve prevedere:

Sezione A - Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione.

Partita I Opere e impianti permanenti e temporanei:
(importo di aggiudicazione)

Partita 2 Opere ed impianti preesistenti
(Euro 500.000,00) massimo indennizzo

Partita 3 Spese di demolizione e sgombero fino a
Euro 50.000,00


Sezione B - Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere.

Il massimale deve essere pari al 5% della somma assicurata per le opere nella Sezione A (somma degli importi delle Partite 1, 2 e 3), con un minimo di Euro 500.000,00 ed un massimo di Euro 5.000.000,00.

Art. 26 – Penali

1. In caso di ritardo nell'espletamento della prestazione e qualora non sia stata concessa dalla stazione appaltante una eventuale proroga, verrà applicata la penale pari all'**1‰ (unopermille)** per ogni giorno di ritardo. La penale sopra definita sarà applicata nel caso di ritardo di ultimazione della fornitura, mentre nel caso di ritardo sui termini parziali di cui all'art. 7 comma 5 saranno applicate le penali previste nel punto A.2 della parte del CSA denominato "Penali e Collaudi".

2. In caso di inadempimento delle prestazioni relative ai soli termini temporali si applicherà una penale massima del **10% (dieci per cento)** dell'importo contrattuale tenuto conto di quanto riportato nel successivo comma 4.

		CENTRALINA IDROELETTRICA NEL COMUNE DI SCURELLE PROGETTO ESECUTIVO – OPERE ELETTROMECCANICHE				
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – parte amministrativa		Fase E	Autore LT		Rev DA	Pagina 15 di 18

3. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio, previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero trattenuto dalla cauzione definitiva ai sensi dell'art. 24 del presente capitolato.

Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell'importo contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

4. Qualora in sede di "collaudo tecnico" di cui all'art. 14 del presente capitolato siano riscontrate difformità tra la fornitura e l'oggetto di offerta (es rendimenti, rumore, vibrazione, qualità costruttiva ecc.) saranno applicate le "penali tecniche" riportate nell'apposita sezione del Capitolato Speciale di Appalto (parte "Collaudi e penali"). Alle penali "tecniche" non si applica il limite del 10% di cui al comma 2 del presente articolo. Il mancato rispetto dei requisiti minimi posti a base di gara comporteranno la non accettazione della fornitura.


Art. 27 – Risoluzione del contratto per inadempimento

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 28 – Clausole di risoluzione espressa

1. Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 27, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell'appaltatore, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- a. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b. ingiustificata sospensione della fornitura;
- c. subappalto non autorizzato;
- d. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente capitolato;
- e. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- f. riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità della fornitura e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 14, comma 3, del presente capitolato;
- g. applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 26, comma 3, del presente capitolato (salvo quanto disposto dal comma 4 dello stesso art. 26);
- h. il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
- i. ulteriori gravi violazioni delle disposizioni contrattuali quali:

	CENTRALINA IDROELETTRICA NEL COMUNE DI SCURELLE PROGETTO ESECUTIVO – OPERE ELETTROMECCANICHE					
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – parte amministrativa		Fase E	Autore LT		Rev DA	Pagina 16 di 18

- ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dalla stazione appaltante;
 - mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - il non aver iniziato l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro 120 giorni dal termine previsto contrattualmente o richiesto dalla stazione appaltante;
 - il grave mancato rispetto delle tempistiche parziali indicate in sede di offerta;
 - il ripetuto mancato rispetto dei livelli minimi prestazionali previsti dall'appalto.
2. I casi elencati saranno contestati all'appaltatore per iscritto dalla stazione appaltante, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.
3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'appaltatore di qualsivoglia natura.
4. Nel caso di risoluzione, la stazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dall'appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.

Art. 29 – Recesso


1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 30 – Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

Art. 31 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

	CENTRALINA IDROELETTRICA NEL COMUNE DI SCURELLE PROGETTO ESECUTIVO – OPERE ELETTROMECCANICHE					
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – parte amministrativa		Fase E	Autore LT		Rev DA	Pagina 17 di 18

Art. 32 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

Art. 33 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip


1. La stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.
2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore ai 15 (quindici) giorni.
3. In caso di recesso verranno pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

Art. 34 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento della fornitura oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica stazione appaltante"*) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 35 – Norme finali

1. L'impresa deve fornire la collaborazione necessaria alla ditta incaricata dell'esecuzione della posa condotte e dei lavori edili dell'opera di presa e dell'edificio centralina per la posa delle predisposizioni necessarie agli allacciamenti idraulici, elettrici e all'alloggiamento delle apparecchiature elettromeccaniche (basamento, ecc.). In particolare, prima dell'esecuzione dell'edificio centrale, dovrà fornire alla ditta incaricata i disegni di ingombro della turbina, delle varie apparecchiature e del raccordo della tubazione, le specifiche di inghisaggio delle parti a cementare, ecc., e segnalare eventuali accorgimenti tecnici per consentire una facile movimentazione del macchinario sia in fase di montaggio che in fase di manutenzione straordinaria (luce carroponte, portone ingresso, ecc.).
2. Sarà onere dell'appaltatore la verifica delle quote e pertanto del salto lordo progettuale anche a seguito dell'esecuzione delle opere edili.
3. L'appaltatore deve fornire alla Stazione Appaltante e/o al D.L. tutta la documentazione ed i dati necessari per il completamento della connessione elettrica alla rete di SET Distribuzione (regolamento di esercizio e documentazione allegata), per la denuncia di officina elettrica (comprese le prove a carico reale dei contattori di energia) e per la successiva pratica al Gestore dei Servizi Energetici (GSE). Entro 15 giorni dalla fine dei lavori, e comunque prima dell'esecuzione del collaudo tecnico, l'appaltatore dovrà inoltre fornire i disegni "as built" delle parti impiantistiche e meccaniche dell'opera

	CENTRALINA IDROELETTRICA NEL COMUNE DI SCURELLE PROGETTO ESECUTIVO – OPERE ELETTROMECCANICHE					
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – parte amministrativa		Fase E	Autore LT		Rev DA	Pagina 18 di 18

realizzata. La mancata produzione dei predetti disegni e della documentazione sospende la liquidazione del saldo.

4. Dalla data del verbale di collaudo tecnico la Stazione appaltante potrà iniziare la produzione idroelettrica senza che l'impresa possa vantare credito alcuno. Il termine di garanzia contrattuale e la gratuita manutenzione dell'impianto decorreranno comunque dalla data di approvazione del certificato di verifica di conformità della fornitura.

5. Il Comune di Scurelle risulta certificato EMAS e pertanto ritiene particolarmente importanti gli aspetti ambientali relativi alle attività svolte dal proprio personale e dagli appaltatori di lavori, servizi e forniture. A tal fine e con particolare riguardo l'affidatario:

- Dovrà operare in modo da garantire il rispetto delle risorse ambientali evitando sprechi, spargimenti e inquinamenti;
- Sarà considerato produttore dei rifiuti generati nel corso del servizio che pertanto dovranno essere smaltiti dall'affidatario nel rispetto delle normative vigenti (SISTRI, RAEE, ecc.). A questo riguardo il Comune di Scurelle si riserva di chiedere visione dei formulari di smaltimento.
- Nel corso dei lavori l'appaltatore deve rispettare scrupolosamente le prescrizioni in materia ambientale relative a smaltimento rifiuti, allacciamenti alle reti comunali e inquinamento acustico contenute nel documento apposito che viene considerato a tutti gli effetti allegato al presente Capitolato.

Art. 36 – Norma di chiusura

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.